

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA

Legge 84/94 e successive modifiche

Ordinanza n. 33 /2017

Il sottoscritto dott.ing. Franco Pomo, Dirigente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, delegato con decreto n. 47/2017 del Presidente della stessa A.d.S.P. alla firma delle ordinanze, emanate ex art. 59, comma 10 del Regolamento per l'esecuzione del C.d.N.

- visto l'art. 59 comma 10 del Regolamento per l'esecuzione del C.D.N. secondo cui il capo del circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell' albo dell' ufficio in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione;
- vista la legge 28.01.94 n. 84 sul riordino della legislazione in materia portuale e successive modifiche ed integrazioni;
- visto l'art. 6 comma 4 lett. e) della legge suindicata, secondo cui compete all'A.d.S.P. l'amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;
- visto l'art. 8 comma 3 punto m) della L. 84/94 suindicata, relativo all'amministrazione, da parte del Presidente dell'AdSP, dei beni demaniali marittimi compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'A.d.S.P.;
- visto il D.M. 06.04.94 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione nel quale risulta la circoscrizione territoriale di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale – Porto di La Spezia, è compresa nella parte di golfo all'interno della congiungente da Punta Calandrello a levante, diga foranea e Punta Varignano a ponente;
- considerato che a far data dal 01.01.1995, giusto verbale sottoscritto in data 30.12.1994, la locale Autorità Marittima ha consegnato all'Organizzazione Portuale della Spezia i beni e le aree demaniali marittimi compresi nella circoscrizione di cui innanzi ed essi sono stati accettati dall'allora Commissario nella funzione di Organo competente;
- considerato che con verbale di consegna di aree demaniali marittime, di opere portuali e degli antistanti specchi acquei, la Capitaneria di Porto della Spezia, a far data dal 1° luglio 2000, ha consegnato al Presidente dell'Autorità Portuale della Spezia le opere portuali e gli spazi acquei non ancora consegnati, diga foranea compresa e pertinenze ad essa annesse;
- vista l'ordinanza 93/2016 dell'Autorità portuale relativa alla disciplina degli accosti del molo Italia;
- considerata la necessità di reperire un accosto idoneo all'ormeggio del peschereccio Michelangelo, attualmente ormeggiato al molo Pagliari, al fine di liberare le banchine dello stesso molo per dare inizio ai lavori di ricollocazione delle Marine del Canaletto e Fossamastra;

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale

PORTI DI LA SPEZIA E MARINA DI CARRARA
Legge 84/94 e successive modifiche

accertata l'attuale indisponibilità tecnica di accosto del peschereccio anzidetto presso la banchina Revel, destinata temporaneamente all'ormeggio pescherecci con ordinanza 81/2013 dell'Autorità portuale

ORDINA

Art. 1

Ormeggi secondo braccio molo Italia

Dalla data di emissione della presente ordinanza l'art. 2 dell'ordinanza 93/2016 dell'Autorità portuale (ora A.d.S.P.), è modificato e pertanto la destinazione temporanea degli accosti del 2° braccio del molo Italia è disciplinata come di seguito indicato ed illustrato in planimetria allegata:

- a) i primi 110 metri di banchina sono temporaneamente riservati all'ormeggio dei rimorchiatori in armamento addetti al servizio di rimorchio del porto, al fine di consentirne l'operatività in condizioni di sicurezza, fino al trasferimento definitivo ai pontili di calata Malaspina a seguito della posa del nuovo pontile frangionde;
- b) gli ultimi 60 metri di banchina sono riservati all'ormeggio dei pescherecci "Nina, Savonarola, Salvatore Padre" che non possono usufruire degli ormeggi in banchina Revel a causa di necessità ormeggio all'inglese per lo sbarco del pescato e di accesso in banchina di autotreni per il trasporto del pescato.

Nel tratto di banchina anzidetto è consentito l'ormeggio in andana del peschereccio "Michelangelo" in considerazione dell'attuale indisponibilità tecnica di ormeggio alla banchina Revel.

Lo stesso tratto di banchina per una profondità di 3 metri è riservato ad area di servizio dei pescherecci per lo svolgimento delle attività, nonché per il carico/scarico materiali e scarico del pescato.


Dovranno essere adottate le dovute precauzioni per evitare pericoli a cose o persone che transitano nelle zone prospicienti.

La cartografia allegata è parte integrante del presente disposto ordinatorio.

La Spezia li ...**2.7. MAR. 2017**.....

Il Dirigente
Dott. Ing. Franco Pomo





PLANIMETRIA